REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO PISTA CICLISTICA

"Alfo Ferrari e Silvio Pedroni" sita presso il Parco al Po di Via Del Sale

Art. 1

La pista ciclistica pubblica "Alfo Ferrari e Silvio Pedroni" – ubicata nel Parco al Po - è utilizzabile, in via prioritaria, per la pratica dello sport del ciclismo non agonistico, ma viene garantita ai podisti la possibilità di svolgere la propria attività di corridore, sull'erba, all'esterno della staccionata senza arrecare pericolo o intralcio all'attività ciclistica.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in presenza di particolari circostanze, di autorizzare l'utilizzo dell'impianto in oggetto per manifestazioni ciclistiche competitive o per manifestazioni sportive relative ad altri sport o eventi.

Art. 2

L'esecuzione di manifestazioni sportive competitive ciclistiche all'interno della pista ciclistica dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

In occasione di manifestazioni, le Federazioni, le società ed i gruppi sportivi organizzatori hanno l'obbligo di esporre, presso i viali d'accesso alla pista ciclistica, avvisi dello svolgimento manifestazione, almeno 7 giorni prima della data di effettuazione. Gli avvisi - ben visibili - dovranno riportare l'indicazione della manifestazione, le date nonché gli orari in cui la stessa verrà svolta.

L'accesso del pubblico, ai prati erbosi del parco, sarà ammesso con l'obbligo di evitare attività ricreative, giochi, conduzione di animali ed altre situazioni, che possano determinare pregiudizio per la sicurezza dei partecipanti, nel corso delle competizioni ciclistiche.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 75,00 (settantacinque/00).

Art. 3

I minori di anni 14 (quattordici) devono essere accompagnati da persona maggiorenne che risponda del corretto uso della struttura nel rispetto dei principi e delle procedure previste dal capo I°, sezioni I° e II° della Legge 24.11.81 n° 689.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 75,00 (settantacinque/00).

Art. 4

La pista ciclistica — durante gli orari di utilizzo pubblico previsti da successivo art. 5 - deve essere percorsa in senso antiorario e durante il suo utilizzo è assolutamente vietato:

- invertire il senso di marcia
- sostare sul nastro di percorso asfaltato
- camminare, pattinare o correre all'interno della staccionata che delimita la pista

ciclabile

- attraversare il nastro di percorso asfaltato (l'attraversamento è consentito solo utilizzando i ponti che lo scavalcano)
- farsi trainare o trainare animali
- svolgere attività ciclistica agonistica, con velocità superiore ai 25 Km orari, nei giorni ed orari non specificatamente destinati a tale uso o procedere ad una velocità, che non consenta l'arresto tempestivo innanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

È inoltre vietato:

- percorrere la pista con qualsiasi mezzo a motore (sono esclusi i mezzi di polizia, pubblico soccorso ed autorizzati dalla Amministrazione Comunale)
- insudiciare e sporcare in qualsiasi modo la pista ciclistica, nonché i prati erbosi circostanti
- compiere atti che possono arrecare danni a persone o cose
- parcheggiare sulla pista qualsiasi tipo di veicolo, tranne i mezzi di cui al precedente primo comma
- utilizzare mezzi, attrezzature, veicoli che possono arrecare danni alla pista ciclistica.

Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 150,00 (centocinquanta/00).

Art. 5

La pista ciclistica può essere utilizzata liberamente dai cittadini — nel rispetto delle norme previste dall'art. 4 — dal lunedì alla domenica dalle ore 7.00 alle ore 21.00.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di stipula di apposita convenzione con il C.O.N.I. e/o la Federazione competente e/o gli Enti di Promozione Sportiva e/o le Società Sportive interessate, provvederà a disciplinare gli orari di apertura dell'impianto al pubblico, previa autorizzazione della commissione consigliare competente.

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di concedere la struttura per iniziative ed attività diverse e provvederà di conseguenza a disciplinare gli orari di apertura dell'impianto al pubblico.

Art. 6

Gli animali devono sempre essere tenuti al guinzaglio e nelle aree verdi esterne al nastro di percorso asfaltato alla pista. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del vigente Regolamento di Polizia Municipale che così recita:

"1. I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati da persona capace di custodirli.

- 2. I cani dovranno essere condotti con l'uso del guinzaglio.
- 3. I cani di indole aggressiva dovranno essere condotti con il contemporaneo utilizzo di guinzaglio e museruola.
- 4. I conduttori dovranno impedire che i cani arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il conduttore o, in assenza di questi, il proprietario saranno ritenuti responsabili.
- 5. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina.
- 6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento:
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- c) i cani adibiti ai servizi di pubblica utilità.
- 7. Ad eccezione dei cani asserviti alla circolazione delle persone non vedenti, la conduzione di cani su aree pubbliche è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:
- a) portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiuse e quindi collocate nei contenitori della nettezza urbana;
- b) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo gli escrementi dell'animale ripristinando lo stato dei luoghi preesistente
- 8. È vietata la circolazione dei cani nelle aree giardino in cui, attraverso idonea segnaletica, sia vietata la circolazione di tali animali.
- 9. Per la violazione delle norme del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 300,00."

Art. 7

L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni di qualsiasi natura e specie arrecati a persone, animali e cose dagli utilizzatori della pista o dai frequentatori del parco.

Art. 8

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare, con apposito provvedimento della Giunta Comunale tariffe per l'utilizzo riservato dell'impianto.

Art. 9

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in corrispondenza delle violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano i principi e le procedure previste dal capo l°, sezioni l° e II° della Legge 24.11.81 n° 689. Le violazioni alle norme del presente Regolamento vengono sanzionate à sensi dell'art. 7 bis del T.U. 18.08.2000 n°267."